

Policy

Sostituzione indici di riferimento

Tipo:	Regolamento
Redazione:	<i>Ufficio Organizzazione</i>
Approvazione:	CdA
Data rilascio:	<i>16/12/2021</i>

Revisione	Data
-----------	------

1

2

3

Sommario

1	CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO.....	3
2	IL REGOLAMENTO BMR.....	3
3	GLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI DA IMPREBANCA	4
4	I CONTRATTI IMPREBANCA	4
5	PIANO SOLIDO SCRITTO DI IMPREBANCA.....	4
6	PROCESSO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INDICI	4
7	CLAUSOLE DI FALL BACK	5

1 Cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento

L'indice di riferimento è un valore *"in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance"* (art. 1, Regolamento UE 2016/1011, di seguito anche "Regolamento BMR"). L'affidabilità degli indici di riferimento è assicurata da chiare strutture di governance e metodologie trasparenti da parte degli amministratori degli indici di riferimento e dalle banche che li utilizzano.

La determinazione del prezzo di strumenti finanziari e contratti finanziari in caso di prodotti a tasso variabile dipende dal valore assunto dagli indici di riferimento cui si aggiunge un eventuale differenziale (o "spread"); questo avviene:

- nelle agevolazioni finanziarie quali ad esempio prestiti, dilazioni di pagamento, i mutui (garantiti e non), aperture di credito e gli sconfinamenti in conto corrente.
- nelle operazioni finanziarie di diversa natura, quali ad esempio emissione di titoli a tasso variabile, opzioni, swap, contratti a termine, contratti derivati. Sugli indici di riferimento usati nell'Unione europea è in corso una profonda riforma.

2 Il Regolamento BMR

Il Regolamento BMR ha definito il nuovo quadro normativo UE sugli indici di riferimento, che adegua ai principi internazionali gli indici di mercato e la metodologia con cui vengono calcolati. Il regolamento sugli indici di riferimento mira a rafforzare la fiducia dei partecipanti al mercato dei capitali negli indici usati come indici di riferimento nell'Unione.

Il 24 luglio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento BMR che prevede, tra l'altro, la designazione di indici sostitutivi ex lege nel caso di cessazione di taluni indici di riferimento.

3 Gli indici di riferimento utilizzati da imprebanca

Per quanto riguarda i principali indici di riferimento si segnala:

- EURIBOR: nel 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI, l'organismo che amministra l'Euribor) ha introdotto una nuova metodologia di calcolo (2019 nel dall'EMMI European Money Markets Institute), che non comporta alcuna modifica rilevante/sostanziale di tale indice.
- LIBOR: non sarà più pubblicato dopo il 31 dicembre 2021 e, pertanto, non potrà essere utilizzato né come indice di riferimento principale né come indice di riferimento alternativo.

4 I contratti imprebanca

La nuova determinazione dell'EURIBOR non ha impatto sui contratti di imprebanca.

I contratti che prevedono il LIBOR come indice alternativo saranno modificati con la variazione di tale indice. In particolare, come c.d. Alternative Risk-Free Rates (RFR) il Working Group on Euro Risk-free Rates ha individuato l'Euro Short-Term Rate (€STR) che nei contratti con imprebanca sostituirà appunto il LIBOR.

5 Piano solido scritto di imprebanca

Come previsto dall'art. 28 del Regolamento BMR, imprebanca si è dotata di un Piano Interno specificando le azioni che sarebbero intraprese in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito anche temporaneamente.

6 Processo per la sostituzione degli indici

imprebanca ha identificato i possibili indici di riferimento alternativi da applicare in sostituzione di quelli attuali.

Le modalità della sua eventuale applicazione a casi concreti saranno valutate a seconda della specificità del prodotto/comparto interessato e, in ogni caso, sarà effettuata nel

rispetto della normativa tempo per tempo applicabile. In questa evenienza imprebanca fornirà adeguata informativa alla clientela anche al fine di concordare le eventuali modifiche contrattuali che si renderanno necessarie.

7 Clausole di fall back

Sono le situazioni nelle quali si ricorrerà all'indice sostitutivo:

- Cessazione di un indice di riferimento, avvenuta o futura, comunicata dall'Amministratore dell'indice o dall'Autorità di Vigilanza dell'amministratore dell'Indice.
- Non rappresentatività. Comunicata dall'Autorità di Vigilanza dell'amministratore dell'Indice secondo cui, a suo avviso, l'indice non è più rappresentativo, o non sarà più rappresentativo, del mercato sottostante che intende misurare e non è stata intrapresa o si prevede che nessuna azione per porre rimedio a tale situazione.
- Illegalità dell'indice ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile alle parti interessate all'accordo di utilizzarlo come indice di riferimento.
- Sostanziale modifica di un indice di riferimento comunicata dall'Amministratore dell'indice o da un Regolatore. In tal caso si cercherà, prioritariamente alla sostituzione dell'indice, di eliminare gli effetti distorsivi della variazione applicando un coefficiente di rettifica.

A seguito degli avvenimenti previsti nelle clausole di fall back, qualora l'indice sostitutivo non fosse stato già avviato, saranno pianificate azioni e valutata la possibilità di ricorrere a un indice alternativo.

Dell'attivazione di una clausola di fall back si darà in ogni caso comunicazione alla clientela interessata specificando le azioni intraprese.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai seguenti siti:

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/riforma-tassi-riferimento/index.html>
- Banca Centrale Europea (Working Group on Euro Risk-Free Rates)
https://www.ecb.europa.eu/paym/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
- Euro money market reference rate <https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/>
- Bank of England Transition from LIBOR to risk-free rates <https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor>

